

***La seconda memoria ex art. 183 comma VI c.p.c. non può essere utilizzata  
come ulteriore appendice assertiva***

Trib. Milano, sez. IX civ., ordinanza 23 maggio 2013 (est. G. Buffone)

**ART. 183 COMMA VI C.P.C. – SECONDA MEMORIA CD. ISTRUTTORIA – DEDUZIONI ED ALLEGAZIONI – LIMITI – VIOLAZIONE – INAMMISSIBILITÀ - SUSSISTE** (art. 183 c.p.c.)

Il processo è governato, per esigenze di certezza e ragionevole durata, da scansioni temporali, il cui mancato rispetto va assoggettato alla sanzione della decadenza dal compimento di determinate attività (v. Corte costituzionale ordinanza 29 aprile 2010 n. 163). Ecco perché il vigente modello processuale configura un processo che si articola in fasi successive e non ammette deroghe (salvo il caso eccezionale previsto dall'art. 153 c.p.c.: v. Cass. civ., Sez. Unite, sent. 23 giugno 2010, n. 15169). Il mancato rispetto dei termini fissati dal giudice, determina, consequenzialmente, la decadenza, rilevabile d'ufficio, della facoltà «assertorie» ed istruttorie delle parti. Ai sensi dell'art. 183 comma VI c.p.c., il giudice concede: 1) un termine di trenta giorni (30) per il deposito di memorie limitate alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte; 2) un termine di ulteriori trenta giorni (30) per replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dall'altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l'indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali; 3) un termine di ulteriori venti giorni (20) per le sole indicazioni di prova contraria. Ciò vuol dire che le attività assertive della parte devono trovare la loro sede naturale e fisiologica nella memoria ex art. 183, VI, c.p.c. «primo termine» e, quanto alla seconda memoria, sono giustificate unicamente se si traducono in una «replica» alle deduzioni della controparte o in una «risposta» processuale alle medesime; restando altrimenti la suddetta appendice riservata alla richiesta di prova. Ciò vuol anche dire che dove la parte non depositi la memoria ex art. 183 comma VI c.p.c., primo termine, la controparte non ha diritto ad alcuna attività assertiva, non avendo alcun argomento a cui replicare o contraddire: principio di recente rimarcato dalla Suprema Corte, in tema di controprova (v. Cass. Civ., sez. III, sentenza 17 maggio 2013 n. 12119).

**ORDINANZA**

**ex artt. 183, comma VII, 184 c.p.c.**

La prova orale articolata dalla parte convenuta è inammissibile: quanto al cap. 1 perché si richiede la forma scritta ex art. 2626 c.c.; quanto al cap. 2 perché difetta di specificità. La memoria istruttoria della parte attrice, depositata in data 22 aprile 2013, ex art. 183 comma VI c.p.c., secondo termine, è inammissibile. L'architettura logico-giuridica dei diritti di difesa riconosciuti dai termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c. risponde all'esigenza di garantire l'ordinato e celere svolgimento del processo, nel rispetto di puntuali preclusioni processuali tese a realizzare, da un lato il principio di parità delle armi nel processo (su cui, di recente, v. Corte cost., sentenza n. 281 del 23 luglio 2010), dall'altro l'interesse pubblico al corretto e celere andamento del procedimento (quanto comporta il rilievo ex officio da parte del giudice dell'eventuale tardività di domande o allegazioni). Ne consegue che le facoltà concesse nelle appendici scritte tipizzate dall'art. 183 comma VI c.p.c. debbano essere restrittivamente interpretate al fine di evitare che l'ordine logico delle specifiche attività quivi indicate vengano vulnerate, in termini e contenuti, dall'attività discrezionale ed unilaterale della parte, disordinata rispetto alla precisa impalcatura imposta dalla struttura dialettica del processo. Ciò a maggior ragione dinanzi alla imprescindibile esigenza di garantire che il processo sia governato, per esigenze di certezza e ragionevole durata, da scansioni temporali, il cui mancato rispetto va assoggettato alla sanzione della decadenza dal compimento di determinate attività (v. Corte costituzionale ordinanza 29 aprile 2010 n. 163). Ecco perché il vigente modello processuale configura un processo che si articola in fasi successive e non ammette deroghe (salvo il caso eccezionale previsto dall'art. 153 c.p.c.: v. Cass. civ., Sez. Unite, sent. 23 giugno 2010, n.

15169). Il mancato rispetto dei termini fissati dal giudice, determina, consequenzialmente, la decadenza, rilevabile d'ufficio, della facoltà «assertorie» ed istruttorie delle parti.

Orbene, ai sensi dell'art. 183 comma VI c.p.c., il giudice concede: 1) un termine di trenta giorni (30) per il deposito di memorie limitate alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte; 2) un termine di ulteriori trenta giorni (30) per replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dall'altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l'indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali; 3) un termine di ulteriori venti giorni (20) per le sole indicazioni di prova contraria. Ciò vuol dire che le attività assertive della parte debbano trovare la loro sede naturale e fisiologica nella memoria ex art. 183, VI, c.p.c. «primo termine» e, quanto alla seconda memoria, siano giustificate unicamente se si traducano in una «replica» alle deduzioni della controparte o in una «risposta» processuale alle medesime; restando altrimenti la suddetta appendice riservata alla richiesta di prova. Ciò vuol anche dire che dove la parte non depositi la memoria ex art. 183 comma VI c.p.c., primo termine, la controparte non ha diritto ad alcuna attività assertiva, non avendo alcun argomento a cui replicare o contraddire: principio di recente rimarcato dalla Suprema Corte, in tema di controprova (v. Cass. Civ., sez. III, sentenza 17 maggio 2013 n. 12119).

Nel caso di specie, la parte attrice ha, di fatto, replicato, con il secondo termine dell'art. 183 comma VI c.p.c., le attività riservate alla memoria assertiva, in quanto la controparte non ha depositato la propria memoria ex art. 183 comma VI primo termine. Quanto è peraltro reso evidente dal fatto che, nella sopra indicata memoria, la parte esponente nemmeno ha articolato richieste di prova. Tale contegno processuale si traduce in una violazione della preclusione processuale segnata dalla norma sopra indicata e determina la inutilizzabilità della intera memoria.

La causa è matura per la decisione.

#### PER QUESTI MOTIVI

##### **PROVE ORALI E DOCUMENTALI**

*Letto ed applicato l'art. 183, comma VII, c.p.c.*

**DISPONE** l'acquisizione dei documenti prodotti ed allegati dalle parti poiché ammissibili e rilevanti ai fini del decidere

**NON AMMETTE** le prove orali richieste dalla parte convenuta

**DICHIARA** l'inammissibilità della memoria ex art. 183 comma VI c.p.c., secondo termine, depositata dalla parte attrice in data 22 aprile 2013.

**RESPINGE** le altre richieste istruttorie

**FISSA** l'udienza in data **29 ottobre 2013 alle ore 9.45** per la precisazione delle conclusioni

*visti gli artt. 72, 74 disp. att. cod. civ.,*

**INVITA** i difensori che non lo abbiamo già fatto, a provvedere, senza indugio, alla regolarizzazione del fascicolo di parte, dotandolo di apposito **INDICE** degli atti e dei documenti, ove mancante. Riserva ogni provvedimento di Legge in caso di inottemperanza.

**Il Giudice**  
**DOTT. GIUSEPPE BUFFONE**